

BGE 81 II 351

Bundesgericht (BGE), 1955-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_81_II_351

FR: ATF 81 II 351

IT: DTF 81 II 351

Regeste

Regeste Pachtvertrag, Klage auf Schadenersatz. 1. Der Verpächter eines Steinbruchs, der einen Dritten ermächtigt, eine Hochspannungsleitung zu errichten, haftet vertraglich für Schäden, die dem Pächter daraus entstehen können. Eine vom Dritten eingegangene Verpflichtung, die sich allfällig aus dem Bestande der Leitung für den Betrieb des Steinbruches ergebenden Schäden zu ersetzen, stellt einen Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR dar (Erw. 1). 2. Das Vorhandensein und die Höhe des Schadens sind Gegenstand der den kantonalen Gerichten zustehenden freien Würdigung der Tatsachen. Die darüber getroffenen Feststellungen sind für das Bundesgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG). Die Pflicht zu schuldlosem Verhalten kann nicht als Schaden gelten (Erw. 2 und 3).

Regeste Bail à ferme. Action en dommages-intérêts. 1. Le bailleur d'une carrière qui autorise un tiers à construire une ligne aérienne à haute tension répond en vertu du contrat du dommage qui pourra en résulter pour le fermier. L'obligation assumée par le tiers de réparer le dommage qui pourrait résulter de l'existence de la ligne pour l'utilisation de la carrière constitue une stipulation en faveur d'un tiers au sens de l'art. 112 al. 2 CO (consid. 1). 2. La constatation de l'existence et de l'étendue du dommage rentre dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge du fait et échappe à la connaissance du Tribunal fédéral. L'obligation de s'abstenir de toute faute ne saurait constituer l'élément d'un dommage (consid. 2 et 3).

Regesto Contratto d'affitto, azione per risarcimento danni. 1. Il locatore di una cava che autorizza un terzo a costruire una linea aerea ad alta tensione risponde contrattualmente dei danni che possono derivarne all'affittuario. L'obbligo assunto dal terzo di risarcire gli eventuali danni risultanti per l'esercizio della cava dall'esistenza della linea costituisce un contratto a favore di terzi nel senso dell'art. 112 cp. 2 CO (consid. 1). 2. L'esistenza e la misura del danno rientrano nel libero apprezzamento dei fatti da parte del giudice cantonale e vincolano il Tribunale federale. Non costituisce un danno l'obbligo di comportarsi in modo esente da colpa (consid. 2 e 3).

Erwägungen

E. 1

Mediante il contratto d'affitto il locatore concede all'affittuario il possesso della cosa e si obbliga a lasciarglielo in modo indisturbato. Quando un terzo faccia valere sulla cosa locata un diritto incompatibile con quello dell'affittuario e questo sia molestato nel pattuito godimento, il locatore è tenuto a risarcire il danno (art. 258 CO, applicabile all'affitto giusta l'art. 280 CO). Ora, con il contratto 10 dicembre 1921 il patriziato di Giornico ha precisamente concesso alla ditta Tozzi l'esercizio e l'uso della Cava Grande, cosicchè

l'obbligo del patriziato di risarcire all'attrice gli eventuali danni derivanti dalla costruzione e dall'esistenza di una linea aerea ad alta tensione non può di massima essere contestato. Tuttavia, non si tratta di una pretesa di risarcimento per atti illeciti (art. 41 e sgg . CO), bensì d'una pretesa per inadempimento contrattuale nel senso degli art. 97 e sgg . CO, caratterizzata dal fatto che il patriziato, dopo aver autorizzato contrattualmente la costruzione della linea, non può essere ammesso a provare che nessuna colpa gli è imputabile. Per ciò che riguarda la responsabilità dell'ATEL nei BGE 81 II 351 S. 355 confronti dell'attrice, la questione se la stessa possa essere fondata su un atto illecito commesso nella costruzione della linea può in concreto essere lasciata indecisa, giacché detta responsabilità scaturisce in ogni modo dal contratto concluso tra l'ATEL e il patriziato, segnatamente dalla disposizione secondo cui l'ATEL è tenuta a risarcire gli eventuali danni risultanti per le cave dall'esistenza della linea. Con questa clausola, l'ATEL ha infatti stipulato una prestazione a favore di terzi nel senso dell'art. 112 cp. 2 CO, con il risultato che il terzo beneficiario - attrice o altri cavisti - può chiedere direttamente l'adempimento, tale essendo senza dubbio il senso della clausola. Di conseguenza, anche nei confronti dell'attrice l'ATEL risponde contrattualmente dei danni cagionati dalla linea aerea all'esercizio della cava. Circa il grado della responsabilità, occorre considerare che ambedue i convenuti rispondono contrattualmente, ma per contratti diversi. Di conseguenza, essi rispondono in comune con il vincolo della solidarietà cosiddetta impropria (art. 51 CO). Quanto al riparto interno dell'eventuale obbligo di risarcimento, esso non forma oggetto del processo.

E. 2

Determinante per l'esito della presente causa è peraltro la questione se e in quale misura la posa e l'esistenza del traliccio e della linea aerea abbiano cagionato un danno all'attrice. Ora, a questo riguardo il Tribunale d'appello ha essenzialmente considerato quanto segue: L'elettrodotto non impedisce all'attrice la sua attività, nè comporta aggravii o limitazioni, dato che l'ATEL ha espressamente garantito la continuazione indisturbata dell'esercizio della cava. In particolare, non costituisce una limitazione dell'esercizio l'obbligo imposto all'attrice d'informare l'ATEL qualora fosse previsto lo sparo di mine capaci di danneggiare l'elettrodotto. Tali considerazioni dell'autorità cantonale, che riguardano la questione se e in quale misura vi sia stato un danno, rientrano nel libero apprezzamento dei fatti da parte del giudice cantonale e vincolano di conseguenza il Tribunale federale. In concreto, BGE 81 II 351 S. 356 l'obbligo d'informare l'ATEL di eventuali spari di mine corrisponde in ogni modo a quello già assunto dall'attrice nel contratto d'affitto per ciò che concerne la linea telefonica e telegrafica che corre lungo il cantiere, cosicché non vi si può scorgere un aggravio o anche solo un disturbo rilevante. Quanto poi all'allegazione secondo cui l'ATEL cercherebbe d'imporre alla ricorrente l'adozione di misure di sicurezza o d'interferire circa la necessità o la potenza delle mine, si tratta di una supposizione gratuita, tanto più inverosimile che lo sparo di mine avviene assai raramente. Dalla perizia Antonini risulta infatti che lo sparo di una grossa mina - la cui preparazione può costare dai 10 ai 12 mila franchi - procurerebbe normalmente materiale sufficiente per occupare 15 operai durante cinque anni e che lo sparo dell'ultima mina risalirebbe a circa 10 anni or sono. Sintomatica è anche la circostanza che negli atti non vi sia cenno alcuno di danni che la linea telefonica avrebbe subiti in seguito allo sparo di mine durante ben 34 anni d'esercizio della cava.

E. 3

All'autorità cantonale la ricorrente rimprovera in particolare di avere completamente tralasciato l'esame delle conseguenze giuridiche derivanti dal fatto - accertato dal perito e ammesso dal Pretore - che "il palo posato nella cava, proprio nella posizione migliore per l'escavazione, ne ostacola l'esercizio normale". Effettivamente, la sentenza querelata non precisa in modo chiaro se ha tenuto conto dei timori espressi dal perito. A questo riguardo, essa costata però che se blocchi o schegge dovessero urtare il traliccio ovvero guastare o rompere i fili della condotta, il danno temuto colpirebbe l'ATEL e non già Tozzi e, inoltre, che il rischio di una condanna della ditta Tozzi per siffatti danni è puramente ipotetico. Anche queste considerazioni dell'autorità cantonale sono vincolanti per il Tribunale federale, giacchè esse pure riguardano la questione se e quale danno vi sia stato. Nè si giustifica la conclusione della ricorrente che tali considerazioni dell'autorità cantonale violerebbero il diritto federale. BGE 81 II 351 S. 357 A un'azione di risarcimento dell'ATEL la ricorrente potrà infatti sempre opporre l'esplicito assenso di questa alla continuazione dell'esercizio della cava. Come l'autorità cantonale ha giustamente rilevato, è inoltre escluso che la ricorrente dovrebbe avere regolarmente torto, nonostante la completa assenza di una sua colpa, se fosse convenuta in giudizio per danni cagionati alla linea o al palo. Quanto precede vale non solo nel caso di danni cagionati all'ATEL, bensì anche nell'ipotesi - non esaminata dalle parti - che la rottura di fili o l'investimento del traliccio in seguito allo sparo di mine dovesse danneggiare terzi o condurre a un'azione penale giusta la legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. Naturalmente, a un'azione penale la ricorrente non potrebbe opporre nè il contratto d'affitto nè l'impegno assunto dall'ATEL; tuttavia anche il procedimento penale presupporrebbe una colpa da parte della ricorrente. Ora, l'obbligo di comportarsi in modo esente da colpa non può evidentemente essere considerato come un danno. Così stando le cose, dev'essere condivisa l'opinione dell'autorità cantonale che la ricorrente non ha finora subito danni in seguito alla costruzione e all'esercizio della linea e che il solo timore di poter essere convenuta in giudizio per danni provocati alla linea è di natura così teorica da non offrire una base concreta per il calcolo di un pregiudizio. Nè si vede, in tali circostanze, per quale ragione la ditta Tozzi sarebbe stata costretta - come fa valere nel ricorso - a trasferire l'esercizio nella parte meno redditizia della cava, tanto più che essa avrà pur sempre la possibilità, qualora dovesse nel futuro subire un danno effettivo, di chiederne il risarcimento in giudizio, entro i limiti della legge. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza è confermata la querelata sentenza 14 marzo 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.